

30014/20



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

In case di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati personali, a norma dell'art. 62 d.lgs. 127/2015 quanto:

- all'importo del danno
- alla natura del danno
- imposte data legge

[Handwritten signature]

Oggetto

SEPARAZIONE -
CASA
CONIUGALE -

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Presidente -

Dott. ANTONIO VALTUTTI - Consigliere -

Dott. LAURA TRICOMI - Rel. Consigliere -

Dott. GUIDO MERCOLINO - Consigliere -

Dott. ALBERTO PAZZI - Consigliere -

Ud. 21/10/2020 - CC

R.G.N. 2965/2019
Non 30014
Rep.

ha pronunciato la seguente

C.V.

ORDINANZA

sul ricorso 2965-2019 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis)
(omissis);

- *ricorrente* -

contro

(omissis) , elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis)
(omissis) ;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 758/2018 della CORTE D'APPELLO di
POTENZA, depositata il 06/11/2018;

5906
60

[Handwritten signature]

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA TRICOMI.

RITENUTO CHE:

(omissis) _propone ricorso con quattro mezzi avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza in epigrafe indicata, che aveva confermato la decisione di primo grado in controversia concernente la separazione giudiziale dei coniugi; per quanto interessa il presente giudizio era stata confermata l'assegnazione della casa familiare in (omissis) a (omissis) ed alla figlia convivente, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, ed era stato previsto a favore della moglie un assegno di mantenimento di euro 300,00= mensili, oltre adeguamento ISTAT.

(omissis) ha replicato con controricorso.

Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex art.380 bis cod. proc. civ.

CONSIDERATO CHE:

1.1. Con il primo motivo si denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio; il ricorrente, avendo riguardo alla statuizione di assegnazione alla moglie separata ed alla figlia (omissis), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, della casa sita in (omissis), come abitazione familiare, si duole che sia stato omesso l'esame della circostanza - ritenuta decisiva - riguardante il luogo dove si era svolta la vita di relazione della figlia (omissis), segnatamente individuato in (omissis), dove la ragazza aveva vissuto unitamente alla famiglia e frequentato la scuola tra il 2006 ed il 2013, mentre era rientrata a (omissis) solo a seguito dell'iscrizione alla scuola superiore, dopo l'avvio del giudizio di separazione.

1.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art.155 quater cod.civ., lamentando l'avvenuta assegnazione al coniuge della casa in (omissis) che non aveva la qualità di abitazione familiare, assegnazione in contrasto con l'interesse della figlia, poiché la separazione di fatto era avvenuta il (omissis) e il ricorso per separazione era stato depositato il 9/10/2009, quando l'abitazione familiare era a (omissis).

1.3. I primi due motivi, da trattarsi congiuntamente per connessione, sono inammissibili perché mirano ad ottenere un riesame del merito in termini conformi a quanto auspicato dal ricorrente.

La Corte distrettuale non ha affatto ommesso di esaminare il fatto storico predetto, anche se è pervenuta ad una conclusione opposta a quella propugnata dal ricorrente, in quanto ha accertato, sulla scorta di quanto emerso nel corso del giudizio, che il nucleo familiare si spostava frequentemente sul territorio nazionale per scelta collegata alle occasioni lavorative del padre, ma poi faceva ritorno, quando possibile, a Matera, per dimorare presso l'originaria abitazione dove era stato costituito il nucleo familiare e dove, significativamente, era stata lasciata la residenza anagrafica di tutti i componenti della famiglia sino alla separazione, e con motivazione logica e congruente ha accertato che ricorrevano i presupposti per l'assegnazione della casa familiare in (omissis).

Invero, come chiarito dalla Suprema Corte, non costituiscono "fatti", il cui ommesso esame possa configurare il vizio suddetto, gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato - come nel presente caso - sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze

probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014).

2.1. Con il terzo motivo si denuncia l'omesso esame di un fatto – ritenuto decisivo per il giudizio relativo alla domanda di assegno di mantenimento -, consistente nella circostanza che la moglie volontariamente si era sottratta al lavoro, pur avendo seguito il marito in una città ricca di opportunità lavorative.

2.2. Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell'art.156, secondo comma, cod.civ. per omessa valutazione dell'attitudine al lavoro della controricorrente e della sua potenziale capacità di guadagno.

2.3. I motivi, che possono trattarsi congiuntamente, sono inammissibili.

2.4. La Corte di appello, confermando sul punto la statuizione di primo grado in merito alla previsione dell'assegno di mantenimento per la moglie, ha rimarcato che questa aveva una limitatissima capacità lavorativa "per avere sempre svolto, per scelta condivisa dall'altro coniuge, il ruolo di casalinga, ed avere in tal modo contribuito al mantenimento della famiglia, accettando di seguire il marito nei suoi frequenti spostamenti professionali", ed ha sottolineato che l'assegno era stato parametrato alle esigenze minime della moglie, considerato che la stessa era priva di reddito.

Ne discende che il terzo motivo è inammissibile in quanto, sollecitando impropriamente il riesame del merito, non si confronta con la statuizione impugnata, ove è stato accertato che (omissis) non aveva svolto attività lavorativa durante il matrimonio per comune scelta dei coniugi, intesa a favorire la cura della famiglia, a fronte di frequenti spostamenti sul territorio nazionale dovuti all'attività lavorativa del marito, e non indica alcun fatto storico di cui sia stato omesso l'esame.

Anche il quarto motivo è inammissibile perché non coglie la *ratio decidendi*: la Corte territoriale, infatti, ritenuta indiscussa la mancanza di una fonte di reddito per la moglie, ha confermato la determinazione dell'assegno di mantenimento in misura minima, osservando che la potenziale idoneità di (omissis) a produrre reddito era limitatissima in ragione dei pregressi accordi e delle vicende familiari connotate da molteplici trasferimenti; la censura non si sofferma affatto su quanto accertato, limitandosi a proporre una personale ed opposta ricostruzione delle vicende familiari.

3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, sensi dell'art.13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

- Dichiaro inammissibile il ricorso;
- Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.300,00=, =, oltre euro 100,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;

- Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

- Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il giorno 21 ottobre 2020.

Il Presidente

(Andrea Scaldaferrì)



Depositata in Cancelleria

Oggi, 31 DIC. 2020



Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Ciorra